

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e, in particolare, l’articolo 16, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** l’articolo 2210-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale gli Ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri permangono in tale ruolo a esaurimento;
- VISTO** l’articolo 2212-decies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale è data la possibilità, agli Ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente di transitare, a domanda, nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri;

- VISTO** l'articolo 2214-quinquies, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con cui si stabilisce, tra l'altro, che il transito degli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri debba avvenire con determinazione ministeriale;
- VISTO** l'articolo 2214-quinquies, comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con cui si stabilisce che sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della Difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli Ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, che alla data del 30 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso abbiano un'anzianità di nomina a Ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, siano in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, abbiano riportato la classifica di «eccellente» negli ultimi tre anni;
- VISTO** l'articolo 2214-quinquies, comma 6 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con cui si stabilisce che il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non può eccedere, per ciascuna anzianità di grado, la differenza esistente tra 88 unità e il numero di Ufficiali aventi le medesime anzianità di grado all'esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2212-decies;
- VISTO** l'articolo 2214-quinquies, comma 7 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con cui si stabilisce che i vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianità di grado assoluta e relativa pregresse;
- VISTO** l'articolo 2214-quinquies, comma 8, lett. a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale stabilisce che, per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7, l'anzianità di grado assoluta degli Ufficiali vincitori di concorso è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale proveniente dai corsi regolari dell'Accademia Militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale ovvero transitato dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza del grado;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0277560 in data 14 luglio 2020, pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa n. 21 del 30 luglio 2020, con il quale, ai sensi dell'articolo 2214-quinquies, commi 5 e 6, è stato indetto il concorso per il transito, con decorrenza giuridica 31 ottobre 2021, di 360 Ufficiali in servizio permanente dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0348542 in data 16 settembre 2020 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto Dirigenziale 14 luglio 2020;
- VISTO** il Verbale n. 3 in data 26 marzo 2021 redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso in cui è riportato l'elenco degli Ufficiali idonei al transito ai sensi dell'articolo 7 del citato Decreto Dirigenziale 14 luglio 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 del citato Decreto Dirigenziale 14 luglio 2020, con il presente provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare è approvato l'elenco degli Ufficiali idonei al transito nel ruolo normale, formato dalla Commissione esaminatrice, ed è disposta, con decorrenza giuridica dal 31 ottobre 2021, l'iscrizione nel ruolo normale dei vincitori del concorso secondo l'ordine di ruolo pregresso, con anzianità assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza del grado;

RITENUTO necessario procedere al trasferimento degli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento idonei al transito nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza e alla conseguente rideterminazione delle anzianità assolute di grado degli Ufficiali iscritti nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, in esecuzione di quanto disposto dagli articoli 2212-decies e 2214-quinquies del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

D E C R E T A

Articolo 1

È approvato l'elenco in allegato "A" degli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei Carabinieri, con l'anzianità assoluta di grado al fianco di ciascuno di essi indicata, idonei al transito nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro l'anzianità relativa pregressa, come previsto dal combinato disposto degli articoli 2212-decies e 2214-quinquies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 2

Gli Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 1, sono iscritti nel ruolo normale e vi transitano, a decorrere dal 31 ottobre 2021, secondo l'ordine di ruolo di cui all'elenco in allegato "B" e con l'anzianità assoluta di grado rideterminata alla data al fianco di ciascuno di essi indicata.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della citata pubblicazione sul Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera s) del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

Ammiraglio di Squadra
Pietro Luciano RICCA